

NORME PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

1. L'Archivio Storico della Provincia di Venezia è aperto al pubblico per consentire la consultazione del materiale documentario in esso conservato, negli orari stabiliti dal coordinatore dell'Ufficio.
2. Tutti i documenti dell'archivio storico sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato e a quelli contenenti dati sensibili, che sono consultabili coi limiti previsti dagli articoli 122 e 123 del Decreto Legislativo 42/2004.
3. Gli studiosi, per essere ammessi alla consultazione, sono tenuti, annualmente e comunque ogni volta che intendono mutare lo scopo delle proprie ricerche, a compilare l'apposita domanda esibendo un documento di identità.
4. Le richieste di documenti, effettuate mediante apposito modulo, non devono essere superiori a n.5 pezzi archivistici per seduta, salvo particolari deroghe concesse dall'Ufficio Archivio. La distribuzione cessa mezz'ora prima dell'orario di chiusura del servizio di consultazione.
5. Gli studiosi sono autorizzati a conservare sul tavolo di consultazione soltanto gli strumenti strettamente inerenti al proprio lavoro. Borse, cartelle ed altri contenitori devono essere riposti in apposito armadietto.
6. E' proibito agli studiosi:
 - scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti;
 - fare calchi o lucidi e trarre fotocopie, fotografie, minute senza il permesso dell'Ufficio Archivio;
 - scomporre i documenti dall'ordine in cui si trovano o estrarre documenti per qualsiasi motivo; in caso di necessità dovrà essere richiesta l'assistenza dell'archivista;
7. I pezzi archivistici ricevuti in consultazione dovranno essere restituiti ogni volta, ricomposti nello stato in cui sono stati consegnati e completamente ricondizionati.
8. Per trarre riproduzioni di documenti gli studiosi sono tenuti a fare domanda sull'apposito modulo, elencando analiticamente il materiale da riprodurre. Il permesso di riprodurre non attribuisce nessun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi. L'esecuzione di fotografie di materiale archivistico con mezzi propri è consentita solo alla presenza del personale dell'Archivio, previa autorizzazione. Non sono consentite fotocopie del materiale in cattive condizioni di conservazione e, in linea di massima, anteriori all'anno 1900. Il costo delle riproduzioni è a carico degli studiosi.

9. La pubblicazione delle riproduzioni da parte degli studiosi è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Archivio.
10. Gli studiosi sono invitati a far pervenire all'Archivio copia del proprio elaborato relativo alle fonti archivistiche utilizzate. In caso di pubblicazione di documenti tratti dall'Archivio è obbligatorio consegnare tre copie dell'elaborato.
11. Il materiale archivistico è escluso dal prestito. Fa eccezione il prestito temporaneo per mostre, in ottemperanza alle disposizioni vigenti.
12. Chiunque trasgredisca le presenti norme potrà essere escluso dalla consultazione del patrimonio archivistico conservato nell'Archivio Storico della Provincia di Venezia, con comunicazione immediata alla Soprintendenza archivistica per il Veneto, fatte salve ulteriori azioni in difesa degli interessi dell'Amministrazione provinciale.

Marghera, ottobre 2008